



## L'onere dell'onore

### Burden of the honour

*Palmina Caruso • Guido Travaini*

#### KEY WORDS

*murder • family • immigration • honour • culture*  
*omicidio • famiglia • immigrazione • onore • cultura*

### Abstract

Scopo del presente contributo è svolgere alcune riflessioni criminologiche in relazione al concetto di delitto d'onore alla luce dei cambiamenti culturali e dei fenomeni immigratori che hanno caratterizzato il nostro paese negli ultimi decenni.

La nostra analisi trae spunto da alcuni delitti efferati che, a parere dei loro stessi autori, avevano quale movente motivazioni di natura etico morale nonché religiosa.

Si tratta dell'omicidio di Hina Saleem, giovane ragazza pachistana, uccisa dal padre in quanto "colpevole" di aver abbandonato i criteri comportamentali imposti dalla loro religione; Brunetta Morabito, gravemente ferita per mano del fratello, rea di essere in attesa di un bambino da un uomo senza esserne la moglie; infine V.T., uxoricida, per mera gelosia.

Quale è la genesi di tali delitti? La letteratura criminologica può essere un valido contributo nella comprensione di tali crimini?

Risposte che diventano necessarie non solo e non tanto per una mera ricerca accademica, ma soprattutto in un'ottica trattamentale che è tipica della criminologia applicata.

★ ★ ★

Is the homicide motivated by honour still present in Italy nowadays?

The authors try to give an answer to this question analysing some murders committed in Italy during the last years. The answer is that it is still present but is changing in his more important aspects.

The reason is because of the migration phenomenons that are redifing the cultural and social parameters, introducing new values system.

For example, betrayal moved from a couple dimension to a moral and religious ones.

The authors focus on two crimes linked together by the same motif; Hina Salem, a young Pakistani girl, who was killed by her father because she used to





work, smoke and hangout with friends; Brunetta Morabito, an italian girl, gunshot wounded by her brother since she was pregnant but not married yet.

Per corrispondenza:

- PALMINA CARUSO, *Cattedra di Criminologia della Sezione di Medicina Legale della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell' Università degli Studi di Milano*
- GUIDO TRAVAINI, *Cattedra di Criminologia della Sezione di Medicina Legale della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell' Università degli Studi di Milano*





Codice Penale, art. 587

*“Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell’atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d’ira determinato dall’offesa recata all’onore suo o della sua famiglia, è punito con la reclusione da tre a sette anni. Alla stessa pena soggiace chi, nelle dette circostanze, cagiona la morte della persona che sia in illegittima relazione carnale col coniuge, con la figlia o con la sorella.”*

*(abrogato con la legge n. 442 del 5 Agosto 1981).*

Santo Corano, 24:19

*“In verità coloro che desiderano si diffonda lo scandalo tra i credenti, avranno un doloroso castigo in questa vita e nell’altra. Allah sa e voi non sapete.”*

## 1. Introduzione

Ai fini del nostro discorso vorremmo riportare brevemente alcuni casi esemplificativi ricavati sia dalle notizie di cronaca che dalla casistica criminologica.

Brescia, 13 Novembre 2007

*“Gli imputati [...] in concorso morale e materiale tra loro, cagionavano la morte di S.H. colpendola con armi da punta e/o taglio in vari punti del corpo ed in particolare in regione carotidea; con l’aggravante dell’aver commesso il fatto con premeditazione; con l’aggravante dell’aver commesso il fatto per motivi abietti (consistiti nell’aver voluto punire la donna per tutto un insieme di comportamenti quali l’essersi determinata a vivere fuori dal contesto familiare e tradizionale di origine pakistana, l’essersi rifiutata di unirsi in matrimonio con un connazionale, l’essersi procurata un lavoro serale e a contatto col pubblico, e in generale l’aver intrattenuto relazioni sociali e private libere in linea con il contesto sociale di tipo occidentale dove viveva, ed avendo voluto con il loro atto riaffermare una sorta di ‘possesso-dominio’ che non tollera l’insubordinazione-disobbedienza e la libertà di scelta e di autodeterminazione morale e personale di un membro femminile, pur maggiorenne, della famiglia, e così tenendo una condotta in insanabile contrasto con il comune sentire e con lo sviluppo di provenienza, e tale da suscitare nella collettività un marcato senso di riprovazione) e futili (essendovi rilevante sproporzione tra i motivi dell’agire e la gravità del fatto commesso, che contrasta con elementari esigenze di giustizia avvertite da tutta la collettività civile ove gli imputati erano inseriti da anni, così dimostrando una particolare capacità criminale con notevolissima possibilità di reiterazione in particolare con riguardo agli imputati che hanno altri figli); con l’aggravante dell’aver approfittato di circostanze di tempo e luogo tali da ostacolare la pubblica e privata difesa, avendo profittato del periodo in cui tutti gli altri membri della famiglia, donne e minorenni, si trovavano nel paese di provenienza e*



*del fatto che la vittima si trovava all'interno della loro abitazione lì trattata con l'inganno; con l'aggravante dell'aver commesso il fatto abusando del rapporto di fiducia derivante dall'ospitalità nella propria abitazione; quanto al solo S.M. con l'aggravante di aver promosso ed organizzato la cooperazione nel reato, o comunque diretto l'attività delle persone che sono concorse; quanto a S.M. con l'aggravante di aver commesso il fatto nei confronti della propria figlia; quanto agli altri tre (rispettivamente zio e cognati della vittima) con l'aggravante dell'aver commesso il fatto in danno di un prossimo congiunto.”<sup>1</sup>*

I giornalisti etichettano il caso come “delitto d'onore”.

A tre giorni dalla consumazione dell'omicidio, il padre di Hina si presenterà autonomamente alla caserma dei Carabinieri per confessare il delitto:<sup>2</sup> *“Ho ucciso mia figlia perché non aveva un comportamento corretto da molti anni, in particolare lei beveva alcolici, fumava ed era una puttana. [...] La mia testa ha cominciato a girare e in primo luogo ho preso una camicia o un vestito e le ho avvolto il collo stringendola, l'ho spinta a terra facendola inginocchiare e con il coltello le ho tagliato la gola. So che quello che ho commesso è gravissimo, ma era giusto così.”*

★ ★ ★

Messina, 24 Marzo 2006

Tre colpi sparati in una strada affollata del centro città: è grave. Convive con un impiegato della questura, era diventata madre da 12 giorni. Il fratello: “L'ho fatto per onore”. Ai carabinieri ha confessato: “Brunetta ha avuto un figlio senza essere sposata”. MESSINA - È la nipote del boss della 'ndrangheta Giuseppe Morabito la donna calabrese di 32 anni colpita con alcuni colpi di pistola sotto le finestre di casa, sul marciapiede di via Tommaso Cannizzaro in pieno centro di Messina, a pochi metri dal tribunale. È stato il fratello a spararle: non accettava che convivesse con un dipendente della questura dal quale aveva avuto un figlio “senza essere sposata”. Brunetta Morabito è praticante legale presso l'Avvocatura dello Stato; madre da dodici giorni, separata da tre anni, vive insieme ad un impiegato civile del ministero dell'Interno in servizio alla questura di Messina. Ha tentato di fuggire dal suo aggressore rifugiandosi nel portone di un caseggiato ma il killer le ha esploso contro almeno quattro colpi: un proiettile l'ha centrata alla testa. Poco dopo il fratello minore, Giovanni di 24 anni, detto Ringo, già conosciuto alle forze dell'ordine, si è costituito ai carabinieri: “Ho sparato io a Brunetta. È una questione d'onore”.

Le condizioni della vittima sono gravi: in questo momento la donna

1 Capi d'imputazione nei confronti di S.M., T.M., K.M., Z.M.

2 c.f.r. ut supra



ferita è sottoposta a un intervento chirurgico nel Policlinico di Messina. La prognosi è riservata. Il legame di parentela che lega la donna con il capo delle cosche della jonica calabrese aveva fatto inizialmente supporre che il tentato omicidio fosse legato alla guerra di mafia. Giuseppe Morabito, nella mala calabrese soprannominato *Tiradrittu*, zio della vittima, fu arrestato nel febbraio del 2004 dopo dodici anni di latitanza. E non solo. L'agguato a Messina sembrava collegato all'omicidio del calciatore dilettante ucciso domenica sera vicino a Reggio Calabria e all'assassinio del vicepresidente del consiglio regionale della Calabria Francesco Fortugno. La fidanzata del calciatore Enzo Cotroneo è infatti parente alla lontana di *Tiradrittu* e, guarda caso, il ragazzo iscritto alla Locri calcio era stato ucciso il giorno prima dell'audizione davanti all'ufficiale dei carabinieri che indaga sul caso Fortugno. Tutti indizi che, immediatamente dopo l'agguato a Messina e prima che si costituisse il parente-killer, avevano indotto gli inquirenti ad affermare che era “di nuovo guerra di 'ndrangheta”.<sup>3</sup>

★ ★ ★

“*V.T.*, uccide la propria moglie strangolandola. In sentenza emerge un quadro di un marito maltrattante sin da prima del delitto e che ad un certo punto aveva abbandonato il nucleo familiare recandosi all'estero per intraprendere un'altra convivenza. A seguito di tali comportamenti venne condannato per violazione degli obblighi di assistenza familiare.

Secondo i giudici “Il delitto fu la conseguenza di una furia bestiale scaturita come saetta lampeggiante, dalle profonde latebre dell'uomo, sicché affiorarono in lui gli istinti del primitivo, di colui che visse nelle caverne al tempo della preistoria. Fu un atroce raptus”.

Scontata la pena per alcuni anni non ebbe alcun problema con la giustizia, ma successivamente tornò ad uccidere. La vittima: un vicino di casa, ucciso a colpi di martello, colpevole di averlo querelato dopo un litigio. Sottoposto a perizia psichiatrica fu riconosciuto capace di intendere e volere. Attualmente è ancora in stato di detenzione.

Colpisce il tenore delle motivazioni: “*Al colloquio motiva l'uxoricidio con un telegramma: 'Mi ha tradito e l'ho fatta fuori'. Sollecitato, spiega che 'da noi' – intende nel luogo di origine, un paesino della Puglia, e intende negli anni Sessanta – il tradimento è una cosa imperdonabile, che quando 'uno è cornuto' in paese gli sputano in faccia, che tutti lo guardavano male e lui provava vergogna. Viene però in mente il film 'Divorzio all'italiana': anche lì, infatti, lavare l'onta del tradimento era un pretesto per liberarsi della moglie divenuta importuna. Secondo lui, lo afferma esplicitamente, sarebbe*

3 <http://www.repubblica.it/2006/c/sezioni/cronaca>



*stato un delitto d'onore, che d'altro canto avrebbe 'pagato tanto'<sup>4</sup> perché moralmente meritava di meno, e 'mi sento nel giusto'. Gli contesto di avere avuto pure lui un'amante; prima nega, poi minimizza: 'Sì, ma per pochi giorni'. Nega altresì di aver mai maltrattato la moglie. Incalzato, ammette che la donna, denunciandolo, gli aveva fatto fare una 'figuraccia', e per questo l'ha ammazzata.' (Merzagora Betsos, 2009)*

I casi citati sono stati etichettati dal punto di vista mass-mediatico come “delitti d'onore”.

È forse quest'ultima una terminologia presa in prestito dal passato per un fenomeno che credevamo ormai caduto nel dimenticatoio giuridico, oppure si tratta di una terminologia “di comodo” per tentare di descrivere fenomeni delittuosi concettualmente simili, ma che presentano inevitabilmente connotazioni socio-culturali proprie, in realtà ben più attuali di quanto si possa pensare?

È questo doppio interrogativo che ci ha spinto a concentrarci sul fenomeno, operando un'attenta analisi criminologica dello stesso, allo scopo di coglierne le peculiarità attuali.

## 2. La criminogenesi

### Valutazioni sociologiche del comportamento deviante

La struttura del delitto d'onore necessita di essere connessa agli aspetti sociali e psicologici dell'ambito in cui esso si sviluppa, per tale ragione, al fine di adentrarsi nell'analisi della criminogenesi di tali delitti, è basilare riprendere brevemente ed ai nostri specifici fini il concetto di *devianza*.

Come è noto, ci sono due proprietà fondamentali del concetto di devianza che ben s'adattano a questa analisi: la prima chiarisce che essa si riferisce alle aspettative connesse ad un orientamento normativo, questo significa che si considera deviante il comportamento che ha violato le aspettative di una data norma sociale. La seconda proprietà specifica che il comportamento deviante viene individuato da un gruppo, così, cambiando il gruppo, cambia anche l'individuazione di ciò che è considerato deviante. Non esiste un comportamento deviante in sé e per sé, appare tale in base alle aspettative di un determinato gruppo sociale. Fu Thorsten Sellin, sociologo americano, a sottolinearlo, particolarmente attraverso la sua *teoria del conflitto di culture*. Que-

4 Effettivamente ha ragione, almeno confrontando i 23 anni a cui è stato condannato con il dettato dell'art. 587 C.P., abrogato nel 1981, che, ricordiamo, punisce “chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella nell'atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale” alla pena della reclusione da tre a sette anni. (cit. in Merzagora, 2009)



sta ipotesi teorica vede il nocciolo della questione nello scontro tra culture differenti. In società semplici, vi è solitamente una tendenza all'armonia e all'integrazione. Per contro, nelle società moderne, i contrasti tra le norme di diverse culture si fanno frequenti, tali contrasti possono essere di natura primaria, se accadono tra due culture diverse, secondari se invece nascono e si sviluppano all'interno della medesima cultura. Andando nello specifico, i conflitti primari si originano solitamente per tre ragioni:

- quando codici diversi entrano in collisione alla frontiera di zone contigue;
- quando un gruppo ne conquista un altro e impone a quest'ultimo il proprio codice normativo;
- quando componenti di un gruppo emigrano in un altro che abbia norme e regole molto differenti (*Barbagli, 1998*).

In sostanza, per questo approccio teorico, chi commette reato lo fa perché resta fedele alle proprie norme di condotta, ai valori che ha interiorizzato all'interno del proprio gruppo d'origine.

Nonostante si tratti di contributi datati bel tempo, non si può che riscontarne l'attualità e l'applicabilità.

Medesimo discorso vale per Shaw e McKay, per i quali una possibile chiave interpretativa dell'origine della criminalità potrebbe risiedere nella disgregazione sociale che la città, con il suo contribuire a creare distanza, a minare le relazioni sociali, che divengono così fredde e superficiali, causerebbe: gli individui a tale situazione risponderebbero con un attaccamento forte e totale alle proprie norme, alla propria cultura d'origine nel caso si tratti di immigrati, creando perciò disarmonia e contrasti.

### 3. Influenza della religione

Tra le valutazioni di tipo criminogenetico e criminodinamico che possono essere fatte in merito a tali comportamenti delittuosi, non è da escludersi l'influenza che su di essi può avere la fede religiosa; tra le ragioni che portano l'instaurarsi nel tempo, in maniera consolidata, di certi codici normativi, primeggia infatti tra tutte sicuramente la religione, o meglio, l'interpretazione che di essa se ne fa.

Avendo portato come esempio iniziale l'omicidio della pakistana Hina Saleem, va da sé che sia utile illustrare quale sia la definizione di onore nel mondo islamico.

Quando si parla di onore, occorre rapportarsi in prima istanza ad una struttura sociale legata al modo di definire un'identità. L'onore è così definibile all'interno di una società segmentaria in cui l'individuo esiste in funzione del suo rapporto con il gruppo: è il gruppo che detta i parametri per l'individuo, e non viceversa. In tale circostanza, quindi, la funzione dell'onore di-





viene lampante: serve a definire a propria volta la coesione al gruppo. Dato ciò, è possibile descrivere l'onore in base a due elementi essenziali, il primo è il fatto che l'onore deve essere visualizzato nella struttura sociale dell'identità, il secondo è il fatto che l'onore va analizzato in funzione del sistema di parentela, è la matrice che determina l'appartenenza, più o meno vicina o lontana, al gruppo (Fouad Allam, 2001).

Per capire se il delitto d'onore faccia o meno parte consolidata dell'Islam, è necessario chiarire che dipende di che Islam si tratta, questo perché l'Islam ortodosso (sunnita) si suddivide in almeno quattro scuole, e queste quattro scuole accettano con diversi gradi e parametri come guida, oltre al Corano, anche elementi temporali, come ad esempio l'uso locale (urf) o l'opinione motivata dal singolo (ijithad). Perciò, tale natura non solo religiosa dell'Islam, ha fatto sì che alla cultura religiosa fosse riservato un posto anche in quei codici e in quelle leggi che hanno adottato sistemi normativi di natura occidentale: spesso la materia legislativa che si occupa del diritto di famiglia è fortemente ispirata alla sharia, e quindi le leggi europee finiscono con l'essere soppiantate dalla legge islamica, o lasciano ad essa così tanta libertà d'azione da risultare, a fini giuridici, praticamente ininfluenti. Ne è un esempio perfetto il Pakistan: in linea teorica vige un sistema giuridico temporale, basato soprattutto sulla Common Law inglese, ma, nel caso specifico del delitto d'onore, esso fa larghe concessioni alla sharia. Il fatto è che una volta consentita l'interferenza della sharia, ipoteticamente, nulla vieterebbe l'applicazione dell'uso locale, o di un'opinione motivata da una singola persona, e nulla, sempre ipoteticamente, vieterebbe a tale persona di motivare un rifiuto del delitto d'onore. L'interrogativo quindi, se il delitto d'onore faccia o meno parte dell'Islam, trova una risposta dai confini labili: dipende dalla scuola scelta, dal momento temporale e dal posto in cui ci si trova. In Giordania, ad esempio, grazie alla regina Rania, s'è cominciato un coraggioso cammino verso una importante riforma delle leggi in materia di delitto d'onore (Grande, 2006). Ella ha infatti presentato un emendamento di riforma, nel 2004, all'art. 340 del Codice Penale che disciplina la materia dei delitti d'onore: il nuovo testo sottolinea la certezza della pena per i colpevoli e concede le medesime attenuanti che vengono riconosciute ai colpevoli di sesso maschile anche alle donne. Questo perché la legislazione giordana non ostacola nella pratica la vendetta tradizionale, applicando ai colpevoli delle pene ridicole e concedendo loro tutte le possibili attenuanti: ecco per quale ragione l'omicida si consegna subito alle autorità. Spesso si fa ricorso all'art. 98 del Codice Civile giordano, che parla dell'eccesso d'ira.

Per dare un'idea della misura in cui da un versetto si possano originare fiumi di norme, interpretazioni e divieti, è interessante proporre un commento ad un *ayat* coranico, ad opera di Sayed Tahzeeb-ul-Hussan.





«Non ti avvicinare alla fornicazione. È davvero cosa turpe e un tristo sentiero» (Santo Corano, 17:32)»

[...] “Quando una donna vive nella sicurezza della sua casa, ci sono poche possibilità che ella cada preda della lussuria di altri uomini. Non avendo altri doveri, ella dedica tutta la sua attenzione al marito ed ai figli. In questo modo i legami familiari sono rafforzati. [...] Questo è un lavoro molto più soddisfacente e gratificante di essere capo di Stato, condurre un'impresa di successo, curare pazienti, amministrare la giustizia in una Corte, o qualsiasi lavoro che ella potrebbe svolgere fuori casa. La visione coranica della donna va contro gli interessi dei lussuriosi materialisti. Per contrastare questo impatto, essi hanno orchestrato il falso grido per la liberazione della donna. Vogliono che ella sia libera – di competere con gli uomini, di mostrare le sue bellezze mostrandosi liberamente in mezzo agli uomini, di andare con chiunque ella voglia, di avere tutte le relazioni fisiche che voglia, di permettere che foto seminude e nude appaiano su giornali, cartelli pubblicitari, e ovunque. Essi non si interessano alla donna come essere umano. Tutto questo inganno, dipinto come libertà, è stato orchestrato in modo da mantenerla vittima dei loro desideri carnali, in modo da indebolire e distruggere il sistema familiare e promuovere i loro interessi egoistici e materialistici, come risulta evidente nelle moderne società industrializzate. State attente! State attente!!”

Accanto alle diverse interpretazioni che possono essere date del Corano, vi è altresì da considerare, ai fini della nostra analisi, anche l'elemento significativo dei processi migratori che interessano molte delle popolazioni a religione islamica.

La migrazione, infatti, agisce spesso come elemento determinante del processo di ridefinizione dei rapporti di coppia e con i figli, e comporta la sperimentazione di modalità differenti di comunicazione e di mediazione in risposta alla destabilizzazione del nucleo familiare che vi si correla ma può comportare altresì un esplodere delle relazioni, con il possibile ricorso alla violenza (De Fazio, Sannicola, 2000).

Alcune ricerche hanno sottolineato la peculiarità della migrazione in Italia: l'aspetto tipico è costituito dal fatto che, a differenza del resto d'Europa, in cui la ragione della migrazione risulta essere il ricongiungimento con la famiglia, in Italia c'è una consistente presenza di comunità al femminile, la cui costituzione originava dalla volontà di trovare un'occupazione. Spesso, nelle terre ospitanti, queste donne si trovano a rivestire una posizione di mediazione tra i ruoli tradizionali appartenenti alla propria cultura originaria e l'assunzione di nuovi schemi comportamentali e sociali del paese ospitante, intersezione questa che si tramuta spesso in un conflitto poco cosciente, “[...] che le priva della possibilità di selezionare comportamenti meno estemporanei trovandosi in tal modo deboli in situazioni emarginanti ormai irreversibili ed utili solo alla sopravvivenza” (Tantalo, Merzagora Betsos, 1999). Spesso, è proprio su questo terreno che pagano le pene maggiori: a metà strada tra ruoli nuovi che par-





lano il linguaggio della libertà e dell'anticonformismo, contro le tradizioni e le regole della cultura d'appartenenza, si muovono le immigrate, chi attratta dalla possibilità di costruirsi una propria posizione, un proprio ruolo nuovo nel contesto ospitante, chi destabilizzata e spaventata dalla solitudine, dalla lontananza e dalla protezione della propria rete familiare estesa.

È in questo contesto che si colloca la difficoltà maschile di accettare un cambiamento (quando c'è) delle proprie mogli, figlie, sorelle, per esempio attraverso l'acquisizione di un lavoro e la relativa autonomia che ne consegue. Non è sempre possibile ricondurre e giustificare tale difficoltà ad un aprioristico rifiuto connesso a motivazioni religiose, ma molto più probabilmente ci si deve rifare ad una generalizzata impostazione patriarcale dei rapporti di genere, senza contare che per molte di queste donne la scelta stessa di emigrare, di lasciare la propria patria, coincide con una più o meno marcata rottura con i valori tradizionali (De Fazio, Sannicola, 2000).

### **Culture e sottoculture**

Ferracuti e Wolfgang (1966) per esplicitare la natura della sottocultura della violenza, si servono del contributo dell'opera di Pigliaru (1959), che tratta approfonditamente della cosiddetta "**cultura barbaricina**". L'opera inquadra tale sottocultura sarda come un "*ordinamento giuridico*" autonomo, disciplinato da norme proprie e da un sistema di sanzioni specifico (la morte somministrata a titolo di vendetta), in contrasto con l'ordinamento statale. Secondo Pigliaru, in sostanza, il vero codice vigente, nelle zone interne dell'isola, non era il codice penale italiano, bensì il "*codice barbaricino*", incentrato su due articoli fondamentali che l'autore così descrive: "*Art. 1: L'offesa deve essere vendicata. Non è uomo d'onore chi si sottrae al dovere della vendetta, salvo nel caso che, avendo dato, con il complesso della sua vita, prova della propria virilità, vi rinunci per un superiore motivo morale*"; "*Art. 2: La legge della vendetta obbliga tutti coloro che, ad un qualsiasi titolo, vivano ed operino nell'ambito della comunità*". Di fatto quindi la giustizia viene amministrata senza l'ausilio dei giudici: chi si reputa offeso si vendica con violenza, fino anche ad uccidere l'autore dell'offesa; la morte, a sua volta, sia essa intesa come offesa o come vendetta, costituisce di fatto una nuova offesa, creando quindi una catena infinita di violenza. A riprova di ciò, è utile citare in questa sede quattro ulteriori articoli del codice in questione. *Art. 18: la vendetta deve essere proporzionata, prudente o progressiva. S'intende per vendetta proporzionata un'offesa idonea a un recare danno maggiore ma analogo a quello subito; s'intende per vendetta prudente un'azione offensiva posta in essere dopo la conseguita certezza circa la esistenza della responsabilità dolosa dell'agente e successivamente al fallito tentativo di pacifica composizione della vertenza in atto, ove le circostanze della offesa originaria rendono ciò possibile; s'intende per vendetta progressiva un'azione offensiva posta in essere con prudenza e tuttavia adeguatentesi con l'impiego di mezzi sempre più gravi o*



meno gravi all'aggravarsi od all'attenuarsi progressivo dell'offesa originaria, anche in conseguenza dell'eventuale verificarsi di nuove circostanze che aggravino ovvero attenuino l'offesa originaria o del progressivo concorrere nel tempo di nuove ragioni d'offesa; art. 21: nella pratica della vendetta, entro i limiti della graduazione progressiva, nessuna offesa esclude il ricorso al peggio sino al sangue. Parimenti nessuna offesa esclude la possibilità di una composizione pacifica, allorché il comportamento complessivo del responsabile rende ciò possibile; art. 22: la vendetta deve essere risarcita entro ragionevoli limiti di tempo, ad eccezione della offesa del sangue che mai cade in prescrizione; art. 23: l'azione offensiva posta in essere a titolo di vendetta costituisce a sua volta motivo di vendetta da parte di chi ne è stato colpito, specie se condotta in misura non proporzionata ovvero non adeguata, ovvero sleale. La vendetta del sangue costituisce offesa grave anche quando è stata consumata allo scopo di vendicare una precedente offesa di sangue. (Ferracuti, Wolfgang, 1966).

E ancora.

Non lontano da noi, nella ben nota Albania, troviamo il **Kanun** di Lek Dukagjini, un codice costituito da leggi consuetudinarie che si sono trasmesse, grazie alla tradizione orale, per secoli nella cultura albanese (Dodaj, Resta, 1996). È interessante ed utile, ai fini di una maggior completezza conoscitiva, introdurre anche alcuni articoli presi dal su detto codice, che ha disciplinato – e che probabilmente in alcune zone tutt'ora disciplina – diversi aspetti della giustizia e della moralità della cultura albanese.

- Art. 29: “La donna è un otre, fatta solo per sopportare”: la donna, finché si trova in casa del marito, è considerata come piccolo otre, che sopporta pesi e fatiche; ma non perciò i suoi parenti si disinteressano di lei, che anzi assumono la responsabilità della sua condotta e chiedono ragione di ogni fatto o incidente che le accada.
- Art. 31: “Il fiocco tagliato – divisione dei coniugi”: quando una donna non si comporta come si deve verso il marito, questi è autorizzato dalla legge di tagliarle un fiocco della cinta od un ciuffetto di capelli, e di licenziarla. Il matrimonio rimane e né il marito né la moglie possono passare ad altre nozze. Capita però che per l'intromissione degli amici e l'emendamento della moglie, l'uomo riprenda nuovamente la sua donna. Due sono le colpe per le quali la moglie è minacciata di morte, e perché le si tagli il fiocco e venga licenziata:
  - a) per l'adulterio;
  - b) per il tradimento dell'ospite.

Per queste due colpe d'infedeltà, il marito uccide la moglie, senza aver bisogno di salvacondotto né di tregua, e non è inseguito da alcuna vendetta, perché i parenti dell'uccisa, nel maritarla, hanno preso il prezzo del suo sangue e si sono addossata la responsabilità della sua condotta, dando al marito la cartuccia come garanzia.

Libro ottavo: l'onore

595 – Per l'onore offeso non c'è giudizio o tribunale. La legge dice: “Perdonalo se vuoi, altrimenti lava la tua fronte imbrattata”.

596 – *L'onore è patrimonio personale, né alcuno con vie giudiziarie può impedire il risarcimento dell'onore. "L'onore sulla fronte c'è stato impresso dal sommo Id-dio".*

597 – *L'onore oltraggiato non incorre in multe giudiziarie. "L'oltraggio all'onore non si perdona mai" ( Dodaj, Resta, 1996).*

Secondo queste norme la vendetta è imposta, non l'adire legale, che pare ben poco incoraggiato; questi esempi normativi, inoltre, fanno ben percepire l'aspetto relativo del concetto di devianza, come esso dipenda fortemente dal confronto con diverse culture e come proprio da quest'ultimo si possano trarre interessanti spunti di tipo criminologico, alla luce dei quali studiare il fenomeno nella sua completezza teorica e culturale.

Anche in un Paese come gli Stati Uniti d'America, che ha una tradizione ed una impostazione giuridica differenti dalla nostra, ci si è posti il problema del rapporto tra reato e cultura.

Negli Stati Uniti si fa riferimento alla *cultural defense* (reato culturale o culturalmente motivato) nel caso in cui un'azione delittuosa sia commessa da un immigrato, da un indigeno o da un rappresentante di una cultura minoritaria ed essa viene giustificata, accettata, promossa o approvata all'interno del circuito grupale d'appartenenza. Pertanto: “ *Il reato culturale [...] si configura soltanto dinanzi al presupposto che il background culturale dell'agente ha avuto un ruolo importante, anzi decisivo, nella realizzazione della condotta criminosa*” (Monticelli, 2003).

Dal punto di vista criminologico e giuridico appare importante, ai fini di una maggior completezza teorica, illustrare il concetto di esimenti culturali, vale a dire la possibilità di escludere o diminuire la responsabilità penale soltanto in riferimento a quelle condotte delittuose che si dimostrano culturalmente motivate. Generalmente si parla di due principali significati attribuiti alle su dette esimenti culturali ( o *cultural defenses*):

- nella prima definizione la *cultural defense* si realizza “ [...] *quando una persona, pur commettendo un reato per la legge vigente, non viene ritenuta responsabile o solo in parte responsabile, poiché realizza una condotta conforme al costume ed alle regole culturali del proprio gruppo di appartenenza (nozione sostanziale)* (Monticelli, 2003a);
- nella seconda definizione la *cultural defense* verrebbe: “ [...] *equiparata ad una vera e propria dottrina giuridica, la quale riscontra il background culturale dell'agente come motivo di esclusione o di attenuazione della sanzione penale (nozione formale)* (Monticelli, 2003 b).

È necessario specificare che, in ogni caso, in ragione di quanto precedentemente esposto, non è mai vera l'equazione *cultural defense* = assoluzione per l'imputato in ogni caso; l'esimente culturale, a seconda del contesto sociale e giuridico in cui è applicato, può configurarsi nella pratica sia come



causa di esclusione della responsabilità, o della punibilità, sia come causa che diminuisce soltanto le conseguenze sanzionatorie.

Se dal punto di vista criminodinamico accogliere le esimenti culturali significa cercare di comprendere appieno un comportamento deviante alla luce delle sue radici socio-culturali, costituendosi quindi in questo modo mezzo utile ed adeguato all'ampliamento della conoscenza del fenomeno stesso, dal punto di vista giuridico l'accoglimento di tali *defenses* porta con sé delle riflessioni importanti, su cui Monticelli si è ampiamente soffermato, ne riportiamo i punti salienti.

Secondo l'autore vi è un rischio concreto nell'accogliere totalmente le esimenti culturali in quanto si potrebbe mettere in discussione anche la funzione di deterrenza insita nel precetto penale.

Inoltre il totale accoglimento delle "*cultural defenses*" potrebbe non incentivare l'adeguamento da parte degli immigrati e delle minoranze alle leggi vigenti nel paese in cui vivono, con una possibile oscillazione tra rispetto alle proprie regole nascenti dalla consuetudine e quelle accettate dalla maggioranza dei consociati.

Reputiamo estremamente valide ed efficaci le parole di Monticelli allorché specifica che:

*“Un conto è rispettare e tutelare la diversità e le usanze che un gruppo eredita dalle proprie tradizioni, un conto, invece, è scusare condotte che, seppur condizionate culturalmente, cozzano con gli imperativi delle leggi penali nazionali, in quanto tali rivolte a tutti [...]. Inoltre, il mancato riconoscimento di ‘deviate’ usanze culturali, come motivo di benevolenza non può che aiutare gli stessi immigrati a ‘ricondurre’ nella legalità le proprie consuetudini, aiutandoli ad un migliore inserimento nelle regole e nelle abitudini di vita di un paese che dà loro ospitalità. Infine, il riconoscimento formale di tali esimenti potrebbe produrre un effetto deleterio sulla funzione ‘rieducativa’ del diritto penale: se infatti coloro che le invocano non sono informati delle leggi vigenti nel paese, non sono in grado di conformare le proprie abitudini e i loro costumi a queste ultime, le quali, proprio perché espressione della maggioranza della comunità, possono aiutare gli stessi a correggere i propri comportamenti, conformandoli a quanto è (tendenzialmente) riconosciuto universalmente”.* (Monticelli, 2003 c)

La differenza poi, che sta al di sopra di ogni ipotesi d'applicabilità giuridica del concetto di esimente culturale, e che ne dovrebbe guidare l'ipotetica applicazione di volta in volta, è quella esistente tra *l'immigrant*, intendendo cioè chi è giunto da poco in un nuovo Paese e non ha ancora avuto il tempo materiale di assimilarne leggi e norme, altro è parlare di *indigeni* o *aborigeni*, individuando coloro i quali, pur appartenendo ad un territorio da sempre, decidono o si trovano costretti a “isolarsi” a livello sociale e culturale, scegliendo di mantenere le proprie usanze e le proprie tradizioni, diverso è ancora



colui o colei che pur appartenendo ad una differente nazionalità, è però da molto tempo presente nel territorio ospitante e, pur avendone appreso le regole ed i comportamenti socio-culturali e normativi, persiste nell'osservare solo le proprie norme tradizionali d'appartenenza.

E in Italia?

Come accennato nella parte iniziale dello scritto, è di pochi decenni fa l'abolizione dell'art. 587 del C.P. che prevedeva una pena dai 3 ai 7 anni massimo per colui il quale (il maschile è d'obbligo) commetteva un delitto d'onore, spinto dall'eccesso d'ira che l'onore offeso avrebbe provocato (eccesso d'ira che di fatto veniva sempre dato per scontato). Tale visione prende origine da stereotipi risalenti all'età medievale, in cui il ricorso alla violenza privata per vendicare l'onore offeso rappresentava un fatto di costume ampiamente accettato da tutti, probabilmente anche per l'assenza di un controllo giuridico e normativo ufficiale ed efficiente (Vizzari, 2003).

Ma l'art. 587 non era l'unico esempio di “norma medievale fatta legge”, esisteva infatti l'istituto del “matrimonio riparatore”, che prevedeva l'estinzione del reato di violenza carnale nel caso in cui lo stupratore di una minorenni accondiscendesse a sposarla, salvando in tal modo l'onore della famiglia.

La Corte Costituzionale offre il primo vero passo verso l'innovazione in materia di diritto di famiglia dichiarando l'incostituzionalità dell'art. 559 c.p., che prevedeva la punizione del solo adulterio della moglie e non anche del marito e del concubinato del marito (con le sentenze n.126 del 19 Dicembre 1968 e n.147 del 3 Dicembre 1969).

Al giorno d'oggi, di fronte ai crimini “d'onore”, si ha la sensazione che non sia cambiato l'atteggiamento giustificativo addotto dagli autori davanti alle Corti: sottolineano con forza di aver agito per ragioni di particolare valore morale o sociale (il che significherebbe usufruire dell'attenuante specifica), mantenendo tale posizione sino alla Corte Suprema. Essa, però, non si lascia irretire e ribadisce con forza che “ [...] la causa d'onore non può assurgere al rango di circostanza attenuante in quanto espressione di una concezione angusta e arcaica del rapporto del coniugio, apertamente confliggente con valori oramai acquisiti nella società civile che ricevono un riconoscimento ed una tutela anche a livello costituzionale, quali il rispetto della vita, la dignità di una persona, l'uguaglianza di tutti i cittadini senza discriminazioni basate sul sesso, l'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi all'interno della famiglia, quale società naturale fondata sul matrimonio”. L'attenuante, spiega la Corte, può essere concessa solo a determinati presupposti: “[...] lo stato d'ira, costituito da una situazione psicologica caratterizzata da un impulso incontenibile; il fatto ingiusto altrui, costituito dall'inosservanza di norme sociali o di costume regolanti la ordinaria, civile convivenza; un rapporto di causalità psicologica tra l'offesa e la reazione, indipendentemente dalla proporzionalità di esse”<sup>5</sup>.

5 Cass. Pen I sez. . nr 37352/2007.



Era il marzo del 1981 quando a Palermo, per l'ultima volta si concessero a Salvatore V. le famigerate attenuanti descritte dall'art. 587 c.p., ma prima di lui tanti altri: Filippo Cifariello, 1905, ammazzò la giovane moglie sorpresa con l'amante: assolto dalla Corte per aver vendicato lo sfregio; Luigi Millefiorini, 1954, uccise la moglie che aveva una relazione con un tal Leone: condannato a sette mesi di reclusione e scarcerato con il battimani, tributo sempre presente a questo tipo di processi; Alfonso La Gala, 1978, maresciallo di polizia, che uccise la moglie con una spranga di ferro perchè gli aveva confessato di essere innamorata di un altro: condanna a due anni di reclusione e la non menzione sul certificato penale, solo per citarne alcuni.

Eserciti di avvocati si sono arrampicati sul muro della difesa aggrappandosi agli appigli dell'art. 587. Giuseppe Casalnuovo, principe del foro di Calabria, in una arringa in difesa di un certo Annibale Mazzone, proclamò: *“È il disonore che ci devasta, che ci rende folli. In noi c'è il fuoco dei nostri vulcani... se sei tradito uccidi, te lo gridano i tuoi avi da millenni, te lo gridano i tuoi morti da tutte le fosse. Uccidi, se no sei disonorato due volte”*. (Bolzoni, 2006)

Inutile riportare l'esito finale del processo.

## Conclusioni

Al termine di questa breve trattazione in materia di delitto d'onore, giungono considerazioni, dubbi ed interrogativi.

La cosa su cui è interessante riflettere è come in Italia il delitto d'onore abbia origine da schemi retrogradi di derivazione sociale antica che hanno fatto ereditare e consolidare nel tempo valori etici basati su gerarchie patriarcali e maschiliste. Un duro attacco è stato subito, da tali norme, con la crescita sociale in senso civile, con la conquista di diritti soprattutto in materia di famiglia, e le norme giuridiche legiferanti il diritto d'onore, specchio della realtà sociale all'interno della quale esse hanno visto la luce, sono col tempo andante conformandosi ai cambiamenti sociali che il progresso portava con sé, divenendo quindi esse stesse, a propria volta, specchio di una nuova società che si è andata col tempo creando.

Differente discorso va fatto invece per il delitto d'onore di “stampo islamico”: esso rientra all'interno di una dimensione prettamente religioso-politica, dimensione questa che spesso purtroppo rimane impermeabile ai cambiamenti civili e culturali che il progresso può apportare. Non è detto che tali regole siano ovunque inattaccabili, è certamente però oggettivo che essendo esse così slegate dalla sfera civile risultino effettivamente difficili da scalfire.

Rifacendosi poi alle teorie esposte all'inizio dello scritto, è necessario considerare anche un altro aspetto peculiare della realtà straniera in Italia: gli





arabo-musulmani, all'interno della difficile realtà migratoria e del lento processo d'integrazione sociale nel contesto ospitante, recuperano la propria identità in maniera forte, senza mezze misure, e ritrovano nell'applicazione rigorosa dei precetti islamici un mezzo forte per gridare e recuperare la propria identità. Il risultato è che in Marocco il giovane re fa approvare un nuovo codice della famiglia e lancia una campagna d'istruzione, mentre le donne marocchine in Italia sono per lo più analfabete, non integrate, e quando tornano al loro paese d'origine vi arrivano velate, con visibile sorpresa delle connazionali coetanee (*Grande, 2006*).

Tutto ciò detto risulta quindi pregnante dal punto di vista criminologico, perché fornisce spunti interessanti sia per la criminogenesi, come è stato poc'anzi esposto, e sia per la criminodinamica.

Occorre ricordare che una delle funzioni del criminologo clinico è quella di superare il paradigma del mero giudizio per entrare in quell'ambito sicuramente più complesso, ma – se ce lo si consente – più “nobile” della comprensione di ogni fatto reato, anche del più atroce.

## **Contributo della criminologia**

Non esistono, perché la nostra carta costituzionale non lo permette, autori di reato nei confronti dei quali non debba essere svolta quell'offerta trattamentale a cui il Ponti faceva riferimento in un editoriale di molti anni fa e che tanto ha fatto discutere l'ambiente criminologico.

Va da sé che nessuna offerta potrà mai essere valida senza quello sforzo di comprensione che passa attraverso analisi di studi relativi a crimini come quelli citati all'inizio di questo contributo.

Al criminologo si chiede, molto spesso già lo fa, di addentarsi nella complessa realtà di provenienza di chi commette questa tipologia di reati, di riuscire a comprenderne le reali matrici culturali al fine di ampliare il proprio ambito conoscitivo.

Siamo certi che questo lavoro sia solo l'inizio di un percorso di riflessione circa il tema dei delitti “d'onore” commessi da cittadini stranieri, e siamo consapevoli che notevoli saranno gli sforzi da svolgere per evitare di portare a interpretazione di fatti e dinamiche interpersonali troppo semplicistiche e troppo influenzate da una cultura più del sospetto che dell'integrazione.

## **Facili semplificazioni politiche**

Al criminologo, soprattutto in sede di osservazione trattamentale, è richiesto, per poter arrivare alla comprensione della criminogenesi del delitto, di co-





noscere queste dinamiche interculturali sopra evidenziate, questo al fine di poter svolgere nel migliore dei modi il proprio compito.

Va da sé che pare altrettanto importante la necessità, in questo sforzo conoscitivo, di non cadere in pericolosi relativismi culturali.

Come esplicitato da Merzagora Betsos nel suo ultimo lavoro: “*Il principio di tolleranza culturale trova dunque un limite nella tutela della persona, e anche se ‘culturalmente orientato’ il reato permane tale pur se conforme alla diversa concezione dei diritti/doveri familiari*<sup>6</sup>. La Corte di Cassazione si è espressa in proposito senza mezzi termini circa le concezioni culturali o religiose in materia di potestà sulla moglie che si collocano in contrasto con gli artt. 2 e 3 della Costituzione, i quali rappresentano uno sbarramento invalicabile all’introduzione, di diritto o di fatto, nella società civile, di consuetudini, prassi e costumi che suonano come ‘barbari’ a fronte dei risultati ottenuti nel corso dei secoli per realizzare l’affermazione dei diritti inviolabili della persona” (Merzagora, 2009).

Crediamo che accanto ad un dovere di capire, ci sia poi un altrettanto forte dovere di rispettare norme che, dalla Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo, sono principi imprescindibili del vivere civile.

## Bibliografia

- BARBAGLI M. (1998): *Immigrazione e criminalità in Italia*. Il Mulino, Bologna.
- BOLZONI A. (2006): “Ingiurie, vendette e tradimenti: quando l’offesa si lavava col sangue”, *La Repubblica*, 25-03-2006, 26.
- PICCARDO H.R. (a cura di, 1997): *Il Corano versione integrale*. Newton Compton, Roma.
- DE FAZIO L., SANNICOLA M. (2000): “Immigrazione femminile e violenza familiare”, *Rassegna Italiana di Criminologia*, Anno XI, Fasc. 1.
- DODAJ P., RESTA P. (1996): *Il Kanun di Lek Dukagjini: le basi morali e giuridiche della società albanese*. Besa, Lecce.
- FERRACUTI F., WOLFANG M.F. (1966): *Il comportamento violento. Moderni aspetti criminologici*. Giuffrè, Milano.
- FOUAD ALLAM (2001): “L’Islam contemporaneo in Europa ed in Italia fra affermazione identitaria e nuova religione minoritaria”, in: Commissione per le politiche di integrazione degli immigrati (Dipartimento per gli Affari sociali - Presidenza del Consiglio dei Ministri), Secondo rapporto sull’integrazione degli immigrati in Italia, edited by Giovanna Zincone, Il Mulino, Bologna.
- GRANDE F. (2006): “Delitto d’onore, dov’è il vero nemico? – L’attualità di una pratica sconvolgente dalle radici antiche”, *Da persona a persona, Giornale della Fondazione PANGEA ONLUS*, n° 7, anno 1, Ottobre 2006.

6 Bertolino, 2008, (cit. in Merzagora, 2009)





- MERZAGORA BETSOS I. (2009): *Uomini violenti*. Raffaello Cortina Editore, Milano.
- MONTICELLI L. (2003): “Le cultural defenses (esimenti culturali) e i reati ‘culturalmente orientati’. Possibili divergenze tra pluralismo culturale e sistema penale”, *L'indice penale*, Fondata da Pietro Nuvolone, Diretto da Alessio Lanzi, gennaio-aprile 2003, nuova serie anno VI- N.1, CEDAM.
- PIGLIARU A. (1959): *La vendetta barbaricina come ordinamento giuridico*. Giuffrè, Milano.
- SAYED TAHZEEB-UL-HUSSAN: <http://www.al-islam.org/it/coranodonna/1.htm>
- TANTALO M., MERZAGORA BETSOS I. (1999): “Immigrazione: criminalità e giustizia” in: AA.VV., *Immigrazione - Riflessioni e ricerca*, Giuffrè, Milano.
- VIZZARI P.C. (2003), “*Il delitto passionale*” (AIPG – corso di Formazione in Psicologia Giuridica, Psicopatologia e Psicodiagnostica Forense), Roma.  
[www.aipgitalia.org/delittopassionale.pdf](http://www.aipgitalia.org/delittopassionale.pdf)

